

## **WP3**

### **“Strumenti politici e finanziari a livello locale”**

## Condizioni di partenza a livello nazionale per gli investimenti nel campo dell'energia sostenibile a LIVELLO NAZIONALE

*Descrizione degli strumenti operativi (legislativi, amministrativi, Piani di sviluppo nazionale, piani per la protezione climatica o accordi pubblico privati) e degli aiuti finanziari che influenzano gli investimenti nel campo dell'energia sostenibile.*

**DL.gs 112/98** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

**DL.gs 192/05** Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"

### 1. Nome dello strumento

**DL.gs 112/98** (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

#### ▪ **Contenuti generali dello strumento, responsabilità e attori del processo.**

Il decreto introduce il concetto di aree ecologicamente attrezzate, rimandando però completamente alle Regioni il compito di disciplinare le aree industriali ecologicamente attrezzate (APEA). I contenuti individuati a livello statale sono "genericamente" riferiti alle infrastrutture e ai sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e alla gestione dell'area in forma idonea e unitaria. Le responsabilità dell'individuazione dei criteri e dei requisiti prestazionali che caratterizzeranno queste aree, nonché delle forme di gestione (sia individuazione dal punto di vista giuridico del soggetto gestore sia individuazione dei suoi compiti) sono completamente delegate alle Regioni, che pertanto diventano il principale attore.

#### ▪ **Obiettivi dello strumento.** (individuare obiettivi a livello qualitativo e/o quantitativo e indicare se l'obiettivo fornisce un contributo in termini di efficienza energetica e/o uso delle fonti rinnovabili. Se possibile dividere gli obiettivi in termini temporali: breve, medio o lungo periodo).

A livello nazionale il decreto introduce solamente il concetto di APEA ma non si pone obiettivi né quantitativi né qualitativi. Gli obiettivi in termini di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili verranno determinati alla scala regionale o addirittura provinciale. Inoltre, gli obiettivi prestazionali in termini energetici avranno soprattutto una caratterizzazione di tipo qualitativo ma non si procederà a una stima quantitativa.

#### ▪ **Tipo di influenza e effetti nel campo degli investimenti sull'energia sostenibile** (caratterizzare gli effetti a riguardo del settore energetico, economico e del mercato del lavoro).

Al momento attuale non si è prodotto alcun effetto concreto in termini di investimenti energetici sostenibili, perché non si è ancora giunti all'attuazione di queste aree. Deve essere approfondito lo studio a livello regionale, definendo gli

obiettivi e i requisiti prestazionali delle APEA, a seguito del quale si passerà alla fase attuativa. Dai primi casi studio a livello della Regione Emilia Romagna è però emerso che il tema sul quale c'è maggiore interesse da parte di tutti gli attori (pubblici e privati) è quello dell'energia, sia in termini di protezione ambientale, sia in termini di efficienza energetica (riduzione dei costi per le imprese sia per l'energia primaria sia per quella necessaria ai processi produttivi).

▪ **Collegamenti diretti o indiretti ai Fondi Strutturali**

Nessuno.

**2. Nome dello strumento**

**DL.gs 192/05** (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192) "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"

• **Contenuti generali dello strumento, responsabilità e attori del processo.**

Il Decreto detta i criteri di risparmio energetico negli edifici, individua le modalità di calcolo per il risparmio energetico sia per gli edifici esistenti sia per quelli di nuova realizzazione. Il recepimento della direttiva 2002/91/CE con il DLgs 192/2005 è un fatto significativo ed innovativo che giunge a quasi 15 anni di distanza dalla normativa di riferimento in materia di energia: la Legge n. 10/91.

A differenza del Decreto di cui al punto 1, questo atto normativo individua le prestazioni energetiche senza demandare alle regioni alcuna competenza. Gli attori in questo caso diventano i progettisti che devono rendere i nuovi edifici molto più performanti dal punto di vista energetico. Per quanto riguarda le prestazioni degli edifici ad uso industriale, il Decreto rinvia a un successivo documento che è in fase di presentazione.

▪ **Obiettivi dello strumento.** (individuare obiettivi a livello qualitativo e/o quantitativo e indicare se l'obiettivo fornisce un contributo in termini di efficienza energetica e/o uso delle fonti rinnovabili. Se possibile dividere gli obiettivi in termini temporali: breve, medio o lungo periodo).

Da un punto di vista tecnico, il Decreto è estremamente importante perchè individua concretamente i seguenti obiettivi, sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi:

- **parametro energetico globale (kwh/mq anno)** indicativo della **quantità annua di energia** necessaria per soddisfare i bisogni connessi con un uso standard dell'edificio (si tratta di un parametro particolarmente significativo per gli edifici di nuova costruzione, per il quale il progettista ha la maggiore libertà per integrare soluzioni di risparmio energetico o sfruttare soluzioni alternative);

- parametri semplici da adottare per il patrimonio edilizio esistente da ristrutturare in attesa di maturare l'esperienza necessaria a definire **parametri globali per l'esistente, in considerazione delle differenti tipologie;**

- **soluzione transitoria** che, in rispetto dei due punti precedenti, permetta comunque di ottenere risultati significativi dal punto di vista del risparmio

energetico, mantenendo una semplicità di approccio.

Almeno da un punto di vista teorico, gli obiettivi sono tutti nel breve periodo, anche se non sono state previste delle sanzioni in caso di inadempienza. Il Decreto però non affronta però il tema del ricorso alle energie rinnovabili ma si limita a quello dell'efficienza energetica.

- **Tipo di influenza e effetti nel campo degli investimenti sull'energia sostenibile** (caratterizzare gli effetti a riguardo del settore energetico, economico e del mercato del lavoro).

Il Decreto non si riferisce all'utilizzo efficiente dell'energia ma soltanto alle prestazioni energetiche degli involucri degli edifici. Gli effetti economici sono di tipo indiretto, in quanto le aziende produttrici di materiale isolanti potrebbero avere un ruolo più importante nel mercato edile. Rimane al progettista la scelta di utilizzare materiali/soluzioni tecniche più performanti oppure ricorrere semplicemente a spessori maggiori delle pareti perimetrali e dei manti di copertura.

- **Collegamenti diretti o indiretti ai Fondi Strutturali**

Nessuno

### **Condizioni di partenza a livello nazionale per gli investimenti nel campo dell'energia sostenibile a LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE**

*Descrizione degli strumenti operativi (legislativi, amministrativi, Piani di sviluppo nazionale, piani per la protezione climatica o accordi pubblico privati) e degli aiuti finanziari che influenzano gli investimenti nel campo dell'energia sostenibile.*

**Legge Regionale n.20/00** "Disciplina dell'uso del territorio" (nuova legge urbanistica regionale).

**Direttiva regionale nr. 1238 del 15 luglio 2002** sui requisiti di sostenibilità nelle aree industriali

**Legge Regionale n. 9/99** "disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale".

**Legge Regionale n. 26/04** "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia".

**Documento di ERVET (agenzia regionale per lo sviluppo economico del territorio – politiche per le imprese) "Procedimento per l'attuazione di un'APEA"**

**Indicazioni del PTCP della Provincia di Bologna (Art. 9.3 delle NTA)**

## 1. Nome dello strumento

**Legge regionale n.20/00** LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20  
“DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO”

- **Contenuti generali dello strumento, responsabilità e attori del processo.**

L'art. A-14 della L.R. 20/2000 prevede che gli “*Ambiti specializzati per attività produttive costituiscano aree ecologicamente attrezzate quando siano dotati di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente*”, e stabilisce che le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumano i caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate. La legge prevede l'emanazione di uno “*specifico atto di coordinamento tecnico per definire le caratteristiche delle aree industriali ecologicamente attrezzate*”. La responsabilità è pertanto della Regione, che dovrebbe essere anche il protagonista nella definizione delle regole, ma alla data odierna (6 anni dopo l'emanazione della legge) il documento non è ancora stato predisposto: “probabilmente” la Regione attende l'esito della sperimentazione nelle aree pilota (Ozzano dell'Emilia (BO); San Giovanni di Ostellato (FE); PIP 9 e PIP 10 (Modena)).

- **Obiettivi dello strumento.** (individuare obiettivi a livello qualitativo e/o quantitativo e indicare se l'obiettivo fornisce un contributo in termini di efficienza energetica e/o uso delle fonti rinnovabili. Se possibile dividere gli obiettivi in termini temporali: breve, medio o lungo periodo).

Lo strumento normativo ha un carattere troppo generale per definire obiettivi qualitative e quantitative in termini di efficienza energetica o utilizzo di fonti rinnovabili. Inoltre, non si prevede alcuna tempistica per la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità.

- **Tipo di influenza e effetti nel campo degli investimenti sull'energia sostenibile** (caratterizzare gli effetti a riguardo del settore energetico, economico e del mercato del lavoro).

Lo strumento normativo ha un carattere troppo generale per avere effetti sugli investimenti nel campo dell'energia sostenibile.

- **Collegamenti diretti o indiretti ai Fondi Strutturali**

Nessuno.

- **Principali ostacoli all'attuazione dello strumento e interazione tra le singole misure**

Lo strumento normativo è di tipo sovraordinato rispetto alle altre misure che saranno adottate in materia, non ostacola in nessun modo le altre misure ma tenderà di raccordarle. Altre regioni stanno aspettando gli esiti delle sperimentazioni in Emilia Romagna per legiferare in materia.

## 2. Nome dello strumento

**Direttiva regionale nr. 1238 del 15 luglio 2002** sui requisiti di sostenibilità nelle aree industriali: stabilisce gli obiettivi prestazionali delle APEA.

- **Contenuti generali dello strumento, responsabilità e attori del processo.**

La direttiva regionale individua le tematiche che devono essere affrontate nella realizzazione delle APEA:

- salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno;
- smaltimento e recupero dei rifiuti;
- trattamento delle acque reflue;
- contenimento del consumo di energia e suo utilizzo efficace;
- prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
- adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.

La direttiva ha carattere regionale e dovrà essere recepita negli strumenti di pianificazione a carattere provinciale Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCT). Le province metteranno in pratica il contenuto della direttiva coinvolgendo i Comuni o le aggregazioni di comuni (associazioni, comunità, ecc.) attraverso gli accordi territoriali.

- **Obiettivi dello strumento.** (individuare obiettivi a livello qualitativo e/o quantitativo e indicare se l'obiettivo fornisce un contributo in termini di efficienza energetica e/o uso delle fonti rinnovabili. Se possibile dividere gli obiettivi in termini temporali: breve, medio o lungo periodo).

Anche questo strumento ha carattere generale e pertanto si parla in termini generali di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia così come genericamente dell'utilizzo di fonti rinnovabili, ma non si stabiliscono obiettivi quantitative e non si parla di "obbligatorietà" delle misure. Alcuni di questi parametri saranno definiti dalle linee guida per la progettazione delle APEA che sta redigendo la Provincia di Bologna.

- **Tipo di influenza e effetti nel campo degli investimenti sull'energia sostenibile** (caratterizzare gli effetti a riguardo del settore energetico, economico e del mercato del lavoro).

Lo strumento normativo ha un carattere troppo generale per avere effetti sugli investimenti nel campo dell'energia sostenibile.

- **Collegamenti diretti o indiretti ai Fondi Strutturali**

Nessuno.

- **Principali ostacoli all'attuazione dello strumento e interazione tra le singole misure**

Lo strumento interviene a monte rispetto alle altre misure che verranno adottate in materia, non ostacola in nessun modo le altre misure ma tenderà di raccordarle. In pratica, questa direttiva anticipa i contenuti generali che saranno individuati anche in forma di requisiti prestazionali dalle linee guida per la progettazione delle APEA che sta redigendo la Provincia di Bologna.

### 3. Nome della misura

**Legge regionale n. 9/99:** disciplina le procedure in materia di impatto ambientale e detta specifiche disposizioni in materia di APEA.

- **Contenuti generali dello strumento, responsabilità e attori del processo.**

L'obiettivo della legge è di definire i contenuti delle procedure di valutazione di impatto ambientale, con lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile. La legge stabilisce le soglie dimensionali per i quali i progetti devono essere sottoposti a screening (lo studio più semplice) oppure a studio di impatto ambientale a seguito del quale la Regione concederà o meno la Valutazione di impatto ambientale. Gli attori sono la Regione o la Provincia, a seconda dell'importanza del progetto che viene sottoposto a studio di impatto ambientale.

- **Obiettivi dello strumento.** (individuare obiettivi a livello qualitativo e/o quantitativo e indicare se l'obiettivo fornisce un contributo in termini di efficienza energetica e/o uso delle fonti rinnovabili. Se possibile dividere gli obiettivi in termini temporali: breve, medio o lungo periodo).

La legge definisce i contenuti degli studi a cui devono essere sottoposti i progetti e le soglie dimensionali per stabilire se il progetto debba essere sottoposto a screening o a studio di impatto ambientale. Non esiste nessun collegamento diretto ai temi dell'efficienza energetica o dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, poiché la legge non dà indicazioni su come si debbano realizzare i progetti ma definisce soltanto come vanno esaminati.

- **Tipo di influenza e effetti nel campo degli investimenti sull'energia sostenibile** (caratterizzare gli effetti a riguardo del settore energetico, economico e del mercato del lavoro).

Nessuna ricaduta

- **Collegamenti diretti o indiretti ai Fondi Strutturali**

Nessuno.

- **Principali ostacoli all'attuazione dello strumento e interazione tra le singole misure**

Questa legge si raccorda con gli altri strumenti in quanto è semplicemente un sistema per il controllo dei progetti che richiedono il permesso per essere attuati.

### 4. Nome dello strumento

Legge regionale n. 26/04 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.

- **Contenuti generali dello strumento, responsabilità e attori del processo**

La legge regionale, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.

Le responsabilità e gli attori sono:

- la **Regione** che approva e attua il Piano Energetico Regionale, approva programmi e progetti di interesse regionale, nonché la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale;
- le **Province** che approvano e attuano il piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti; le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia; le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette; tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche; la promozione di accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici; la realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni;
- I **Comuni** che approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;
- **Obiettivi dello strumento.** (individuare obiettivi a livello qualitativo e/o quantitativo e indicare se l'obiettivo fornisce un contributo in termini d'efficienza energetica e/o uso delle fonti rinnovabili. Se possibile dividere gli obiettivi in termini temporali: breve, medio o lungo periodo).

Gli obiettivi sono di tipo qualitativo, poiché non si prevedono soglie e percentuali nell'attuazione delle singole misure, però la Regione, in materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, nonché di fonti rinnovabili e assimilate, esercita le funzioni ed i compiti concernenti:

- a) la concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, l'adozione di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici e gli impianti produttivi;
- b) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
- c) la promozione di attività di informazione e orientamento riguardo alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso;
- d) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti energetici anche ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici;
- e) l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate e l'individuazione di aree territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
- f) la disciplina degli attestati di certificazione energetica degli edifici, in conformità alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia;
- g) la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali.

- **Tipo di influenza e effetti nel campo degli investimenti sull'energia sostenibile** (caratterizzare gli effetti a riguardo del settore energetico, economico e del mercato del lavoro).

Il Piano Energetico Regionale è attuato attraverso piani triennali. I programmi individuano i finanziamenti accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entità e le tipologie dei contributi, le modalità d'assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti regionali, i termini di presentazione delle domande e di realizzazione dell'intervento, i dati e le informazioni che debbono essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e di esercizio degli interventi incentivati.

Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui all'articolo, sia singolarmente sia in forma associata. Le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta in volta nel contesto del programma medesimo. La stipula di accordi volontari di filiera ovvero di progetti d'area di qualificazione energetica costituisce elemento di priorità per l'accesso agli incentivi.

Per gli interventi che possono accedere ai titoli di efficienza energetica e di valorizzazione delle fonti rinnovabili, i piani stabiliscono i casi nei quali il titolare del finanziamento trasferisce alla Regione la quota parte dei titoli acquisiti tramite gli interventi medesimi.

▪ **Collegamenti diretti o indiretti ai Fondi Strutturali**

Nessuno.

• **Principali ostacoli all'attuazione dello strumento e interazione tra le singole misure**

L'ostacolo maggiore è la copertura finanziaria della legge, non viene definite ne la soglia di finanziamento ne l'ammontare complessivo delle risorse.

**5. Nome dello strumento**

**Documento di ERVET (agenzia regionale per lo sviluppo economico del territorio – politiche per le imprese) “Procedimento per l'attuazione di un'APEA”**

• **Contenuti generali dello strumento, responsabilità e attori del processo**

Il documento di indirizzi definisce la metodologia per l'attuazione di una APEA, attraverso i seguenti passaggi operativi:

- scelte di pianificazione del PTCP per la previsione dei nuovi insediamenti produttivi,
- accordo territoriale tra i soggetti pubblici (Provincia e Comuni o Associazioni di Comuni)
- la regia ambientale
- la scelta e i compiti del gestore unico
- la progettazione delle APEA
- conferenza di servizi
- procedimento per la trasformazione di aree produttive esistenti in APEA

Gli attori del processo sono le Province, i Comuni (singoli o in forma associata) e le associazioni di categoria, ovvero le imprese interessate a insediarsi sul territorio.

- **Obiettivi dello strumento.** (individuare obiettivi a livello qualitativo e/o quantitativo e indicare se l'obiettivo fornisce un contributo in termini di efficienza energetica e/o uso delle fonti rinnovabili. Se possibile dividere gli obiettivi in termini temporali: breve, medio o lungo periodo).

I criteri individuati dal documento sono a carattere metodologico e anche quando scendono di scala e individuano obiettivi di qualità non definiscono mai i requisiti prestazionali. Il documento ha ancora una valenza troppo “politica” e di indirizzo.

- **Tipo di influenza e effetti nel campo degli investimenti sull'energia sostenibile** (caratterizzare gli effetti a riguardo del settore energetico, economico e del mercato del lavoro).

Nessuno

▪ **Collegamenti diretti o indiretti ai Fondi Strutturali**

Nessuno.

• **Principali ostacoli all'attuazione dello strumento e interazione tra le singole misure**

Il documento non è ancora “realmente” condiviso con tutti gli attori del processo, in particolar modo con le associazioni di categorie ovvero le imprese che intendono attuare le APEA.

**6. Nome della misura**

**Indicazioni del PTCP della Provincia di Bologna.**

• **Contenuti generali dello strumento, responsabilità e attori del processo**

L'Art. 9.3 delle Norme Tecniche di Attuazione stabilisce che le APEA devono realizzare le seguenti condizioni:

- sia individuato il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree produttive;
- siano progettati e realizzati contenuti urbanistico –territoriali di qualità; siano realizzate le condizioni di gestione ambientale di qualità

• **Obiettivi dello strumento.** (individuare obiettivi a livello qualitativo e/o quantitativo e indicare se l'obiettivo fornisce un contributo in termini di efficienza energetica e/o uso delle fonti rinnovabili. Se possibile dividere gli obiettivi in termini temporali: breve, medio o lungo periodo).

Il livello della misura è ancora troppo generico ma sarà realmente operativo quando verranno definite le linee guida per le APEA a carattere provinciale. *Siccome non esistono leggi o norme a carattere provinciale (in Italia esistono leggi nazionali, leggi regionali e regolamenti comunali), i requisiti per le APEA saranno obbligatori per le APEA che per essere realizzate hanno bisogno di una variante al Piano Regolatore Generale (PRG): le varianti ai PRG sono approvate dalle Province di competenza.*

• **Tipo di influenza e effetti nel campo degli investimenti sull'energia sostenibile** (caratterizzare gli effetti a riguardo del settore energetico, economico e del mercato del lavoro).

Il livello della misura è ancora troppo generico per poter influenzare gli investimenti in campo dell'energia sostenibile, pertanto non si prevede alcun effetto diretto sul mercato economico e del lavoro.

▪ **Collegamenti diretti o indiretti ai Fondi Strutturali**

Nessuno.

• **Principali ostacoli all'attuazione dello strumento e interazione tra le singole misure**

Questa misura è propedeutica alla definizione delle misure che stanno per essere definite per la regolamentazione delle APEA. Allo stato attuale però l'ente pubblico non si è ancora preoccupato di valutare gli extracosti che avranno le APEA, ovvero determinare il valore degli investimenti iniziali per dotarsi di quelle infrastrutture (soprattutto in termini di produzione energetica sostenibile) che sono realmente in grado di proteggere l'ambiente e allo stesso tempo fornire elevate ed efficienti prestazioni energetiche per le imprese del tessuto economico locale.

## Valutazione dei progetti a livello locale e loro contributo in termini di investimenti nel campo dell'energia sostenibile

**Linee guida per la progettazione e realizzazione delle APEA del Consorzio delle Attività Produttive di Modena:** si tratta di un documento di indirizzo per la realizzazione di nuove aree industriali o per la riqualificazione di aree produttive esistenti in APEA

**Linee guida della Provincia di Bologna** per la realizzazione di APEA e definizione degli obiettivi, delle azioni e delle specifiche di prestazione delle aree in merito a temi quali l'energia, I rifiuti, il rumore, l'acqua, l'aria, I trasporti, l'habitat e il paesaggio.

### 1. Nome del progetto

Linee guida per la progettazione e realizzazione delle APEA del Consorzio delle Attività Produttive di Modena

#### ▪ **Contenuti generali dello strumento**

Le linee guida sono un documento per la programmazione delle nuove aree produttive che il Consorzio (CAP) intende realizzare sul territorio dei Comuni della Provincia di Modena, che dovranno assumere le caratteristiche di APEA (anche prima che la Regione ne abbia definito i criteri e i requisiti prestazionali. Il documento, che presumibilmente troverà applicazione in un'area pilota del Comune di Modena, tratta sia degli aspetti tecnici e progettuali alle differenti scale (urbanistici, architettonici, energetici) sia degli aspetti gestionali (gestore unico per la produzione e fornitura energetica, la logistica, la telecomunicazioni e i servizi collettivi in genere) e di monitoraggio ambientale. Nello specifico, gli argomenti trattati sono:

La progettazione delle aree industriali ecologicamente: Riconversione di aree esistenti in aree produttive ecologicamente attrezzate; Le soluzioni "passive" per il risparmio energetico ai fini della qualità nei nuovi insediamenti produttivi; La progettazione edilizia "di qualità"; Integrazione paesaggistica

Infrastrutture e servizi: La gestione della mobilità e dei trasporti; L'approvvigionamento e la produzione dell'energia; La gestione energetica; Le risorse idriche; La gestione integrata dei rifiuti

La realizzazione delle opere: ipotesi per cantieri sostenibili

Il Programma ambientale: il ciclo di vita dell'area

Considerazioni sui costi e i benefici delle aree industriali ecologicamente attrezzate

La Gestione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)**Error! Bookmark not defined.**

- **Obiettivi dello strumento** (individuare obiettivi a livello qualitativo e/o quantitativo e indicare se l'obiettivo fornisce un contributo in termini di efficienza energetica e/o uso delle fonti rinnovabili. Se possibile dividere gli

obiettivi in termini temporali: breve, medio o lungo periodo).

Non sono previsti obiettivi di tipo quantitativo, ma in termini qualitativi le scelte, soprattutto in campo energetico sono chiare. Infatti, la parte più sviluppata del documento è quella relativa all'energia e in particolare si approfondiscono i seguenti temi:

- La gestione integrata dell'energia;
- La pianificazione delle reti energetiche;
- Elementi che influenzano i costi e i ricavi in material energetica;
- Eventuale allargamento della rete di teleriscaldamento ad altre utenze;
- La produzione combinata di energia e calore/freddo;
- La scelta del generatore: metano, biomassa, residui;
- Gli aspetti legislativi del teleriscaldamento a CHP;
- Telegestione e telecontrollo;
- Acquisto partecipato di energia;
- Valutazione finanziaria degli investimenti.

Siccome si tratta di un documento di programmazione, gli obiettivi sono tutti riferiti al medio e lungo termine. In pratica nel medio termine si può prevedere la realizzazione di un progetto pilota a seguito del quale, se la sperimentazione avrà garantito sufficienti risultati in termini efficienza energetica (minori costi per le aziende e maggiore protezione ambientale), la metodologia e le soluzioni tecniche saranno replicate.

- **Tipo di influenza e effetti nel campo degli investimenti sull'energia sostenibile** (caratterizzare gli effetti a riguardo del settore energetico, economico e del mercato del lavoro).

Nel medio periodo è probabile che sempre più aziende (produttrici di energia e di tecnologie per la produzione dell'energia) si interessino a realizzare reti energetiche nelle APEA secondo metodologie come il Project Financing. In questo caso si arriverebbe ad una maggiore liberalizzazione (pratica e non solo teorica) del mercato dell'energia. Non è possibile determinare effetti in campo economico e del mercato del lavoro.

- **Contributo del progetto a livello locale nella risoluzione degli ostacoli descritti a livello regionale**

La regione sta aspettando l'esito dell'iniziativa del CAP, insieme a quella della Provincia di Bologna, per assumere le linee guida come documento di programmazione. Solo dopo aver stabilito le linee di indirizzo, nonché i requisiti prestazionali delle APEA, la Regione potrà emanare un bando per concedere contributi alla realizzazione di nuove aree con requisiti di efficienza energetica e di protezione ambientale, ma soprattutto potrà concedere contributi per le aree industriali esistenti che vorranno diventare APEA (ad esempio, nella provincia di Bologna sono presenti 180 aree produttive e ne verranno realizzate di nuove soltanto 14, pertanto la riconversione dell'esistente rappresenta il principale obiettivo ma anche quello più difficile da raggiungere).

- **Contributo del progetto locale riguardo al collegamento con i Fondi**

## Strutturali

Nessuno.

- **Collegamento del progetto a livello locale con gli strumenti sovraordinati, nazionali e regionali, o con provvedimenti specifici in termini di agevolazioni/contributi.**

A livello nazionale non si prevede alcun collegamento di tipo finanziario/contributivo, ma soltanto un collegamento di tipo normative con il recepimento delle indicazioni del D.lgs 112/98. A livello regionale, invece, questo progetto contribuisce a definire le regole e le caratteristiche delle APEA e solo dopo aver stabilito le regole e aver determinato i punteggi da attribuire a ogni singolo requisito prestazionale la Regione potrà emanare un bando e prevedere contributi/agevolazioni alle imprese che si vogliono insediare nelle APEA.

## 2. Nome dello strumento

**Linee guida della Provincia di Bologna** per la realizzazione di APEA e definizione degli obiettivi, delle azioni e delle specifiche di prestazione delle aree in merito a temi quali l'energia, i rifiuti, il rumore, l'acqua, l'aria, i trasporti, l'habitat e il paesaggio.

- **Contenuti generali dello strumento**

Le linee guida, in attesa di essere ultimate e ufficializzate, sono state redatte dalla Provincia, coinvolgendo differenti settori quali l'ambiente, la pianificazione e le attività produttive. Sono stati inoltre coinvolti esperti esterni per l'elaborazione del documento che verrà poi discusso con tutti gli stakeholder. Nel merito, le linee guida, redatte in forma di schede contenenti gli obiettivi, le azioni, il livello di priorità, il livello di attuazione, le specifiche di prestazione e la determinazione dell'eventuale extracosto, trattano i seguenti argomenti:

- Sistema insediativo;
- Trasporti e mobilità;
- Acqua;
- Suolo e sottosuolo;
- Habitat e paesaggio;
- Aria;
- Elettromagnetismo;
- Energia;
- Materiali impiegati e rifiuti;
- Rumore.

- **Obiettivi dello strumento** (individuare obiettivi a livello qualitativo e/o quantitativo e indicare se l'obiettivo fornisce un contributo in termini di efficienza energetica e/o uso delle fonti rinnovabili. Se possibile dividere gli obiettivi in termini temporali: breve, medio o lungo periodo).

Nello specifico, anche se il documento non è ancora stato approvato dalla Giunta Provinciale (tantomeno dalla Regione), il tema dell'energia fissa molti

obiettivi sia qualitativi sia quantitativi:

- Predisporre un bilancio energetico della APEA;
- Predisporre uno studio di fattibilità per un impianto centralizzato di CHP e trigenerazione (la produzione mediante CHP deve fornire un risparmio di energia primaria maggiore del 30% rispetto alla produzione separata di elettricità e calore (direttiva 2004/8/CE);
- Gli impianti a fonti rinnovabili devono contribuire all'approvvigionamento energetico strategico minimizzando i carichi elettrici della rete (approvvigionamento energetico con una quota non inferiore al 30% dei fabbisogni energetici delle aziende);
- Gli impianti a fonti rinnovabili devono mitigare gli impatti ambientali delle fonti tradizionali (il bilancio delle emissioni climalteranti di CO2 equivalente deve essere ridotta del 50% rispetto agli usi);
- Gli impianti a fonti rinnovabili devono contribuire a ridurre il fabbisogno energetico nelle fasce orarie di punta della domanda di elettricità (approvvigionamento energetico nelle fasce orarie di punta con una copertura > del 15% dei fabbisogni energetici delle aziende);
- Installazione di impianti a collettori solari (per i nuovi edifici è obbligatorio soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda con collettori solari);
- Installazione di pannelli fotovoltaici connessi alla rete (ridurre il fabbisogno energetico delle aziende nelle ore di punta per una quota > del 10%).

- **Tipo di influenza e effetti nel campo degli investimenti sull'energia sostenibile** (caratterizzare gli effetti a riguardo del settore energetico, economico e del mercato del lavoro).

Come nel caso della precedente misura si può solo ipotizzare che Nel medio periodo un maggior numero di aziende (produttrici di energia e di tecnologie per la produzione dell'energia) si interessino a realizzare reti energetiche nelle APEA secondo metodologie come il Project Financing. In questo caso si arriverebbe ad una maggiore liberalizzazione (pratica e non solo teorica) del mercato dell'energia. Non è possibile determinare effetti in campo economico e del mercato del lavoro.

- **Contributo del progetto a livello locale nella risoluzione degli ostacoli descritti a livello regionale**

La regione sta aspettando l'esito dell'iniziativa della Provincia di Bologna, insieme a quella del CAP, per assumere le linee guida come documento di programmazione. Solo dopo aver stabilito le linee di indirizzo, nonché i requisiti prestazionali delle APEA, la Regione potrà emanare un bando per concedere contributi alla realizzazione di nuove aree con requisiti di efficienza energetica e di protezione ambientale, ma soprattutto potrà concedere contributi per le aree industriali esistenti che vorranno diventare APEA: ad esempio, nella provincia di Bologna sono presenti 180 aree produttive e ne verranno realizzate di nuove soltanto 14, pertanto la riconversione dell'esistente rappresenta il principale obiettivo ma anche quello più difficile da raggiungere. La stessa Legge Regionale n. 20/2000 (precedentemente illustrata nelle misure a livello regionale) prevede contributi per la

trasformazione delle aree esistenti.

- **Contributo del progetto locale riguardo al collegamento con i Fondi Strutturali**

Nessuno.

- **Collegamento del progetto a livello locale con gli strumenti sovraordinati, nazionali e regionali, o con provvedimenti specifici in termini di agevolazioni/contributi.**

A livello nazionale non si prevede alcun collegamento di tipo finanziario/contributivo, ma soltanto un collegamento di tipo normativo con il recepimento delle indicazioni del D.lgs 112/98. A livello regionale, invece, questo progetto contribuisce a definire le regole e le caratteristiche delle APEA e solo dopo aver stabilito le regole e aver determinato i punteggi da attribuire a ogni singolo requisito prestazionale la Regione potrà emanare un bando e prevedere contributi/agevolazioni alle imprese che si vogliono insediare nelle APEA.